



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

COLOSIMO Vincenzo contro PERRUCCI Eupremio e A.M.A.T. - Presa atto sentenza - Proposizione appello -.

L'anno millenovecentottantuno il giorno 18 (diciotto) del mese di Novembre, alle ore 17.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO	3. Vito Franco FIORE
4. Enrico GRILLI (a.g.)	5. Alberto GALLUZZO (a.g.)
6. Matteo MALANDRINO	7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Francesco RUGGIERI (a.g.)	9. Cosimo MICCOLI (con diritto a voto).-
------------------------------	--

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con deliberazione n° 222 del 24/10/1979 si decideva di conferire incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Cataldo RIZZO, avverso l'atto di citazione proposto dal sig. COLOSIMO Vincenzo per integrazione rimborso danni riportati nell'incidente avvenuto in data 23/Ottobre/1973;

- VISTA la nota dell'avv. Cataldo RIZZO, datata 5/Novembre/1981, con la quale trasmette la sentenza n° 993 emessa dal Tribunale di Taranto nel giudizio in premessa indicato, dalla quale si rileva la condanna dell' A.M.A.T. al pagamento della complessiva somma di £. 72.455.210.=(settantaduemilioni quattrocentocinquantacinquemiladuecentodieci) a titolo di risarcimento danni nonché agli interessi legali sulla citata somma dal giorno dell'incidente sino al soddisfo;
- VISTO l'atto di precetto notificato in data 9/11/1981, con il quale il sig. COLOSIMO Vincenzo, rappresentato dall'avv. Antonio RAFFO, intima l'Azienda a pagare la somma di £. 108.895.680.=(centottomilioni ottocentonovantacinquemilaseicentottanta) entro 10 (dieci) giorni dalla data della notifica;
- CONSIDERATO che nella lite si configura una eccessiva percentuale di colpa al conducente dell'autobus, e quindi dell'Azienda per cui evidente emerge ricorrere alla proposizione dell'appello;
- RITENUTO, quindi, dover affidare l'incarico per la procedura innanzi indicata all'avv. Cataldo RIZZO che sin qui ha difeso la Azienda;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi;

DELIBERA

- 1) - di proporre appello avverso la sentenza n° 993 dell'8/7/1981 emessa dal Tribunale di Taranto;
- 2) - di affidare l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Cataldo RIZZO di Taranto.-

Il Segretario
[Firma]

Visto:

Il Presidente

[Firma]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **-5 DIC. 1981**

~~Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del~~

Resa esecutiva il **20 DIC. 1981**

61/182

Il Direttore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]



COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO SERV. MUNICIPAL.

e.p.c. ALL'UFFICIO DIREZIONE AMAT.

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 17.12.1981

Oggetto : ..Delibera AMAT n. 350 del 18.11.1981

(Relatore Ass. Intelligente...)



La G.M. , nella seduta del 17.12.1981 PRENDE ATTO

COMUNE DI TARANTO

E' copia conforme all'originale

Taranto li 22 DIC 1981

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. *Enzo ROMANDINI*)

IL SEGRETARIO GENERALE



Taranto li, 18.12.1981

IL PRESIDENTE DELLA G.M.

Giuseppe Cuccia

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 5/Dicembre/81

N. di protocollo 3143/2^a Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di TarantoTARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda :

- Del. N° 347 = Rimborso all'Economo di £. 4.764.345.= per spese economali.
- " N° 350 = COLOSIMO Vincenzo contro PERRUCCI Eupremio e A.M.A.T. - Presa atto sentenza - Proposizione appello.
- " N° 365 = Presa atto 1° e II° stato di avanzamento lavori ditta De Bartolomeo Angelo relativi alla bitumazione della nuova area del deposito.
- " N° 368 = Istanza ditta MEMMOLA Raffaele di Carosino.
- " N° 372 = Incidente stradale del 12/11/81. Assistenza legale in favore dell'agente SALAMINO Ottavio. Nomina difensore.
- " N° 374 = Presa atto verbali di accordo sottoscritti con le OO.SS. relativi alla concessione ai lavoratori studenti di 150 ore.
- " N° 375 = Ricostruzione carrozzeria FIAT 418.

Distinti saluti.

FF/VM.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

19/11/1981

28/11/81

Egr. avv. Cataldo R I Z Z O

Corso Umberto, n. 79

74100 TARANTO

Vi comunichiamo che la Commissione Amministratrice nella seduta del 18/nov./u.s. ha deciso di proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto nel giudizio COLO SIMO Vincenzo c/. PERRUCCI Eupremio ed A.M.A.T.-.

Premesso tanto, Vi inviamo le relative pratiche per gli adempimenti di Vs/. competenza.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

Per l'ono. Cataldo Rizzo

Stefano Alfano

20/11/81



74100 Taranto, 5/Dicembre/81.....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 3144/81 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali

Via De Cesare, 102

RACCOMANDATATARANTO

Trasmettiamo oggetto delle sottoindicate deliberazioni
adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 347 = Rimborso all'Economo di L. 4.764.345.= per
spese economali.
- " N° 350 = COLOSIMO Vincenzo contro PERRUCCI Eupremio e
A.M.A.T. - Presa atto sentenza - Proposizione
appello.
- " N° 365 = Presa atto I° e II° stato di avanzamento lavo
ri ditta De Bartolomeo Angelo relativi alla
bitumazione della nuova area del deposito.
- " N° 368 = Istanza ditta MEMMOLA Raffaele di Carosino.
- " N° 372 = Incidente stradale del 12/11/81. Assistenza
legale in favore dell'agente SALAMINO Ottavio.
Nomina difensore.
- " N° 374 = Presa atto verbali di accordo sottoscritti con
le OO.SS. relativi alla concessione ai lavora
tori studenti di 150 ore.

Distinti saluti.

FF/VM.-

REGIONE PUGLIA SEZ. PROV. CONTROLLO TARANTO
- 7 DIC. 1981
ARRIVO

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

7
Cav. Avv. CATALDO RIZZO

Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori
Avvocato del Comune e delle Aziende Municipalizzate
Docente di diritto pubblico presso la Scuola Superiore
di Scienze Sociali di Taranto
Vice Presidente di Sezione della Commissione
Tributaria di 1° Grado
Corso Umberto n. 79 - Tel. 93770
4100 TARANTO

ALL: DUE

C.A.
Taranto, li 5.11.1981

Spett.le Azienda Municipalizzata

Autotrasporti Taranto (AMAT)

OGGETTO: COLOSIMO Vincenzo contro PERRUCCI Eupremio ed
AMAT-Giudizio dinanzi Tribunale Taranto per ri=
sarcimento danni-

AMAT-TARANTO
06. NOV. 1981
N° 5384/81 di PROT.

Trasmetto, con ogni urgenza, la Sentenza emessa dal Tribu=
nale di Taranto nel giudizio di cui all'oggetto ed a me, quale
procuratore in causa dell'AMAT, notificata ieri-

Voglia, ora, codesta Azienda valutare se sia il caso di
proporre appello, avuta considerazione delle tesi difensive da
me sostenute, desumibili dalla comparsa conclusionale che in copia
allego-

In attesa di cortes^e istruzioni, porgo distinti saluti-

(AVV. CATALDO RIZZO)

[Handwritten signature]

24/Aprile/79

N. 788 | 79
di Prot.

Al Capo Ufficio Principale

- Ufficio Sinistri -

Sig. GAITA Silvio

S E D E

Unitamente alla presente Vi rimettiamo la raccomandanda pervenuta a questa Azienda il 31/3/79 a mezzo del Dr. RAFFO Antonio - Via Pitagora, n° 24 Taranto - relativo all'oggetto: " Sin. del 23/10/1973 Colosimo c/ Perrucci AMAT - ESPERIA Assicurazione"?

Premesso tanto Vogliate relazionarci in merito.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(Prosci FERRANTE)

FF/VM.-

STUDIO LEGALE
Dott. Pro. ANTONIO RAFFO
VIA PITAGORA, 24 - TEL. 28550
74100 TARANTO

Cod. Fisc. RFF NTN 46P11 L049S

RACCOMANDATA A.R.

AMAT-TARANTO
31 MAR 1979
N° 1839/79 di PROT.

Taranto 29-3-1979

Spett.le
Alleanza Securitas Esperia
Lungo Tevere Arnaldo da Brescia 12
R O M A

e Spett.le
A.M.A.T.
Via Cesare Battisti 657
T A R A N T O

e Gent.mo Signor
Perrucci Eupremio
Via Bevagna n.28/A
M A N D U R I A (TA)

Oggetto: sin. del 23-10-1973 Colosimo c/Perrucci +AMAT + ESPERIA Ass.ne

Il sig. Colosimo Vincenzo, residente e domiciliato in Taranto Viale Magna Grecia 320, mi ha incaricato di richiederVi il risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro in oggetto specificato nella misura del 70% come del resto stabilito dal Tribunale di Taranto Sez. 1^a Penale con sentenza del 1^o marzo 1977, confermata per la parte che riguarda gli interessi civili dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 22-11-1978. --

Pertanto con la presente Vi invito a prendere contatti col mio studio (ore 18-20) al fine di tentare un bonario componimento circa i danni da risarcire al mio cliente.

Nel frattempo Vi informo che da un calcolo eseguito per la valutazione del danno subito dal mio cliente Colosimo Vincenzo in occasione del sinistro in oggetto specificato ho constatato che lo ammontare del medesimo è di notevolissima entità, per cui anche il 70% dello stesso supera di gran lunga la somma di £.15.000.000= che, se non erro, costituisce il limite del massimale di polizza. --

Pertanto, poichè dopo la sentenza del Pretore di Taranto la Compagnia Alleanza Securitas Esperia ha versato al mio cliente a titolo di provvisoria la somma di £.3.000.000=, con la presente invito formalmente la stessa Compagnia a mettere a disposizione del Colosimo la residua somma di massimale. --

In tal caso sarà rilasciata dal mio cliente quietanza liberatoria soltanto nei confronti della suddetta Compagnia Alleanza Securitas Esperia, fermo restando il di lui diritto di richiedere le

%

STUDIO LEGALE
DOTT. PROC. ANTONIO RAFFO
VIA PITAGORA, 24 - TEL. 28530
74100 TARANTO

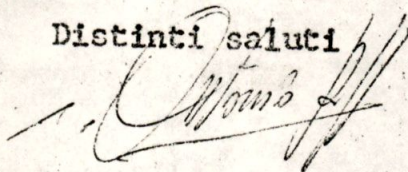
Cod. Fisc. RFF NTN 46P11 L049S

- 2 -

ulteriori somme al sig. Perrucci Eupremio e all'A.M.A.T. di Taranto.

In mancanza di un riscontro riterrò respinta ogni mia richiesta e darò corso al mandato conferitomi richiedendo tutti i danni giudizialmente.

Distinti saluti



AVV. ANTONIO RAFFO
Via Pitagora, 24 - Tel. 099 - 28350
74100 TARANTO
Cod. Fisc. RFF NPA 001110495
Part. IVA 00234840738

AMAT-TARANTO

09. NOV 1981

N° 5448/81 di PROI



Copia *W*
e.A.

URG 1981

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO

Il Tribunale di Taranto, Sezione Promiscua, composto
dai Sigg. Magistrati:

N. 993
N. 12625 CRON.

- 1) Dott. Enrico GALBIATI - Presidente istr.
- 2) Dott. Alberto ROSSANI - Giudice
- 3) Dott. Antonio LAMORGESE - Giudice

N. 1493 REG.

ha emesso la seguente

Risarcimento danni

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado, iscritta la n.
3374 del Ruolo Generale anno 1979 riservata per la
decisione nell'udienza del 3.6.81

Q882/2
Importo atto 8
Taranto - 7 NOV 1981
UFFICIALE GIUDIZIARIO
[Signature]

T R A

Colosimo Vincenzo residente in Taranto ed elettiva
mente domiciliato in Taranto alla Via Pitagora n.24
presso l'Avv. Antonio Raffo dal quale è rappresenta
to e difeso, come da mandato a margine dell'atto di
citazione = ATTORE =

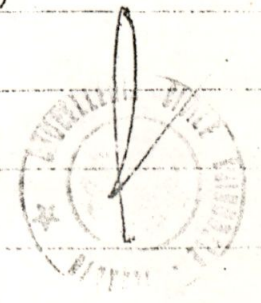
1860

E

Perrucci Eupremio residente in Manduria = CONVENUTO-CONTUMACE =

N O N C H E'

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.)
in persona del Direttore d'Esercizio, Sig. Francesco
Pucci, rappresentata e difesa dall'Avv. Cataldo Rizzo
giusto mandato a margine alla copia notificata dell'at



to di citazione = ALTERA CONVENUTA =

Nell'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al Presidente Istruttore I Procuratori delle parti hanno così concluso:

L'Avv. Antonio Raffo per l'attore:

" Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così decidere:

- 1) Ritenuta la colpa del Sig. Perrucci Eupremio, comunque non inferiore al 70%, dichiarare l'A.M.A.T., Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, responsabile, in solido con il sig. Perrucci Eupremio, dei danni provocati dallo stesso Perrucci Eupremio all'attore Colosimo Vincenzo;
- 2) Condannare quindi Perrucci Eupremio e l'A.M.A.T., in solido fra loro, al pagamento in favore di Colosimo Vincenzo della somma che il Tribunale riterrà per dovuta all'attore Colosimo Vincenzo anche ai sensi dell'art. 1226 oltre gli interessi e la svalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo;
- 3) In subordine e per il solo caso di avvertita necessità, si chiede interrogatori formale del sig. Perrucci Eupremio nonché prova per testi, con riserva di indicarne la generalità nell'assegnando termine, sulle seguenti posizioni:

a) " vero che il giorno 23.10.1973 il sig. Perrucci Eupremio, mentre percorreva il Viale Magna Grecia di Taranto con direzione Via Cesare Battisti alla guida dell'autobus dell'A.M.A.T. targato TA/50657, improvvisamente si spostò dalla corsia di destra verso quella di sinistra per effettuare una svolta a sinistra senza azionare la freccia segnaletica della svolta a sinistra," -

b) "Vero che il Perrucci non si avvide che Colòsimo Vincenzo, alla guida di un ciclomotore, percorreva la corsia di sinistra della stessa carreggiata da lui percorsa del Viale Magna Grecia con direzione Via Cesare Battisti essendo in fase di sorpasso del suddetto autobus"--

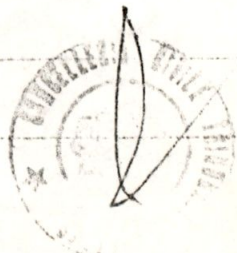
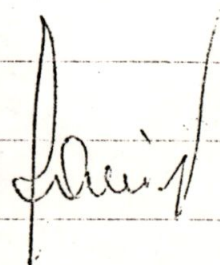
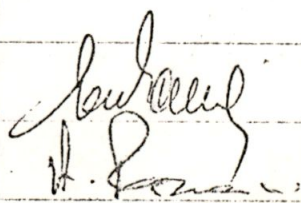
c) Vero che Perrucci Eupremio iniziò la manovra di svolta a sinistra quando il Colosimo era già in fase avanzata di sorpasso"--

d) "Vero che la moto del Colosimo collise con la ruota anteriore sinistra dell'autobus condotto dal Perrucci"--

4) Condannare inoltre entrambi i convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio.

5) Munire la emananda sentenza di clausola per la provvisoria esecuzione.

L'Avv. Cataldo Rizzo per l'altra convenuta:



Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
previo espletamento dei mezzi istruttori richiesti
dall'A.M.A.T. nel corso del giudizio così definitiva-
mente giudicare:

- 1) Rigettare l'avversa domanda.
- 2) Condannare l'attore alle spese e competenze di
giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

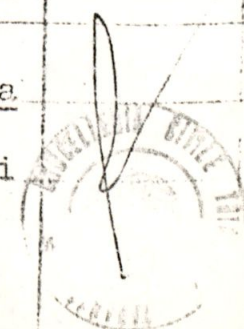
Con atto di citazione notificati l'11.10.1979 e 16.

10.1979 Colosimo Vincenzo premesso:

che in data 23.10.1973 egli, mentre era alla guida di
un motociclo tg. TA 46563 era stato investito da un
autobus urbano tg. TA 50657 condotto da Perrucci Eu-
genio di proprietà dell'A.M.A.T. e assicurato con la
compagnia Alleanza Securitas Esperia;
che a seguito dell'incidente aveva riportato gravi
lesioni guarite in dodici mesi con notevoli postumi
permanenti;

che con sentenza dell'11.3.1977 - diventata irrevoca-
bile il Tribunale di Taranto aveva affermato la res-
ponsabilità del Perrucci nella produzione dell'evento
nella misura del 70% possendo il residuo 30% a cari-
co di esso Colosimo;

Che aveva già percepito dalla Compagnia di Assicura-
zione £. 11.005.000 di cui £. 3.000.000 a titolo di





provvisoriale fissata dal Pretore a £.8.005.000 quale residuo massimale detratte le spese di rivalsa pagate dalla Compagnia all'Entemutualistico; che nel luglio-agosto 1976 esso Colosimo aveva conseguito il diploma di maturità tecnica industriale con indirizzo elettrotecnico; tutto ciò premesso conveniva davanti a questo Tribunale il Perrucci e l'A.M.A.T. per sentirli condannare, in solido, al pagamento a titolo risarcimento danni, della somma di £. 74.626.699 o dell'altra maggiore o minore che sarebbe risultata dovuta o comunque di quella che il tribunale avrebbe ritenuto in via equitativa oltre gli interessi legali, svalutazione monetaria spese del giudizio e clausola esecutiva.

Mentre il Perrucci rimaneva contumace si costituiva in giudizio l'A.M.A.T. la quale contrastava soltanto il quantum, assumendo che la pretesa dell'attore doveva concludersi nell'ambito di quanto già percepito dalla Compagnia di Assicurazione.

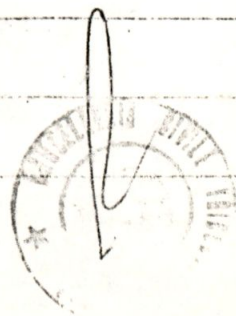
Nel corso della istruttoria veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica.

Successivamente l'A.M.A.T. contestava anche la responsabilità.

Prodotti alcuni documenti e quindi, precisate le conclusioni dai procuratori delle parti, la causa passa

Paulucci
H. Colosimo

Paulucci



va in decisione alla udienza collegiale del 3.6.1981

MOTIVI DELLA DECISIONE

Evidente la responsabilità del Perrucci nella produzione dell'evento in ragione del 70%, come da Sentenza penale irrevocabile occorre esaminare la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'A.M.A.T. proprietaria dell'autoveicolo condotto da esso Perrucci.

E' pur vero, come eccepisce la convenuta A.M.A.T. che l'accertamento compiuto dal giudice penale non è vincolante nei suoi confronti per essere rimasta estranea al giudizio penale ma ciò non toglie che, sulla base degli elementi raccolti in quella sede, possa procedersi ad una autonoma valutazione circa la responsabilità del conducente l'autobus e quindi del proprietario dello stesso. E proprio prendendo in esame il rapporto della Polizia Stradale, le deposizioni dei testimoni presenti al fatto, e d il verbale del dibattimento, Si perviene, nel caso in esame, alla conclusione che la colpa dell'incidente deve imputarsi in gran parte al Perrucci, il quale se avesse fatto uso di tutte quelle cautele di prudenza e di perizia nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra non avrebbe ostruita la via alla motocicletta che era in fase di sorpasso, ed avrebbe, quindi evitata la collisione fra i due veicoli. Dalle indagini eseguite dai ver



balizzanti è rimasto accertato che il Colosimo mentre si accingeva a sorpassare l'autobus urbano, guidato dal Perrucci, questi iniziava la manovra di svolta per immettersi sulla carreggiata apposta direttamente dalla corsia di destra, ponendosi così sulla traiettoria del motociclo, rendendo in tal modo inevitabile lo scontro.

E tali accertamenti trovano conferma nella deposizione rese dai testi escussi.

Delli Santi Giovanni ha precisato che "improvvisamente il pulman iniziò la svolta a sinistra proprio quando la moto si era affiancata al veicolo; e Pedone Nicola ha dichiarato che "quando il motociclista si trovava in fase di sorpasso dell'autobus, il conducente di questo ultimo veicolo iniziò la manovra di svolta a sinistra, sbarrando la strada al motociclista".

Ma ulteriore conferma della improvvisa manovra e della imprevedibilità della stessa è data poi dal fatto, accertato, della assenza di tracce di frenata da parte del motoveicolo.

Rileva, però, il Collegio che se pure la causa prossima dell'evento debba farsi risalire ad un comportamento colposo del Perrucci; che invece di ispezionare la strada prima di eseguire la manovra come gli era fatto obbligo, svoltò a sinistra improvvisamente ostruendo la strada al motociclo.

Perucci



do in tal modo la via al motociclista, tuttavia l'evento è riferibile causalmente anche al comportamento imprudente di esso motociclista il quale se fosse andanto più adagio nell'approssimarsi al crocevia o comunque se fosse stato più perito ed accorto avrebbe potuto evitare lo scontro o quanto meno attenuarne le conseguenze dannose.

Nella produzione dell'evento, quindi; ha contribuito tale comportamento con una quota di causalità sia pure modesta ma di sicura efficienza.

Valutata a tale stregua l'entità delle colpe corrispettive e la loro reciproca efficienza causale, il concorso colposo del Colasimo va contenuto in limiti ristretti e può essere stabilito nella misura del 30%.

Consegue che il Perrucci, e con lui l'A.M.A.T., sono tenuti a risarcire il 70% dei danni sofferti dall'attore.

Ora in ordine a tali danni il Collegio ritiene di far proprio il parere espresso dal consulente di ufficio, non potendo dissentire dalle conclusioni cui è pervenuto, avendo esso consulente esaurientemente motivato l'elaborato.

Quanto al grado di invalidità permanente avendolo, il citato consulente valutata globalmente dal 78

all'



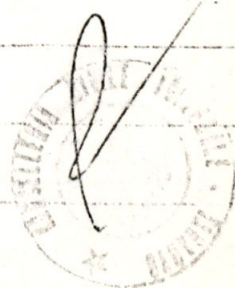
all'185%, il Collegio ritiene determinarla, con calcolo approssimativo, nella misura dell'80%.

Poichè non emergono dati attendibili ed esatti che consentano di stabilire l'ammontare preciso del reddito deve procedersi, in merito con criteri di approssimazione e di probabilità.

Ora tenuti presenti i documenti prodotti, dai quali è agevole rilevare che successivamente al fatto per cui è causa il Colosimo conseguì il diploma di maturità industriale, ritiene il Collegio di poter determinare il reddito nella misura di £. 600.000 mensili, pari all retribuzione annua di £. 7.800.000, avuto riguardo all'attuale potere di acquisto della moneta. Pertanto, la citata somma di £. 7.800.000 va moltiplicata per 19,07 coefficiente rapportato all'età dell'attore e per 80 invalidità permanente diviso per 100. Da tale operazione si ottiene la somma di £. 118.296.800, che diminuita del 20%, quale scarto fra vita fisica e lavorativa, si riduce a £. 94.657.400.

Operando, infine, su quest'ultima somma la diminuzione del 30%, percentuale di colpa addebitata al Colosimo, residua la somma di £. 66.260.210.

A tale somma va aggiunta quella di £. 7.200.000 per invalidità temporanea di 12 mesi, come accertato dal consulente di ufficio.



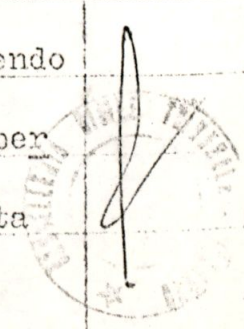
Quanto alla misura dei danni non patrimoniali, il Collegio non si dissimula la difficoltà di una loro valutazione matematica, per il difetto di quegli elementi economici che concorrono, invece, alla formazione del valore dei beni materiali.

Tenuti presenti, però, i seguenti elementi:

sofferenze patite durante il corso della lunga malattia a seguito dei vari interventi chirurgici, amputazione avampiede destro, intervento laparotomico, nonché la giovane età dell'attore e fatto uso del proprio potere discrezionale, nei limiti dell'equità, il Collegio ritiene di poter fissare nei limiti di £. 10.000.000, il risarcimento del danno morale.

Da rigettare è la domanda relativa al rimborso spese per assistenza negli Ospedali, per spese viaggio, per l'acquisto sangue al mercato nero, per recupero anno scolastico ecc. sia per difetto di legittimazione attiva essendo state tali spese sostenute dai genitori, sia perchè sfornita di qualsiasi prova.

Concludendo il danno derivato dal sinistro al Colosimo rimane liquidato in £. 83.460.210, che decurtate di £. 11.005.000 già percepite, si riducono a £. 72.445.210. Tale somma non va rivalutata essendo stata liquidata ai costi correnti. I convenuti per tanto, sono tenuti a versare all'attore la citata



somma di £. 72.455.210, a titolo risarcimento danni,
oltre gli interessi legali dal dì dell'incidente
fino al soddisfo.

Per il principio della soccombenza le spese del giudi-
zio vanno poste a carico, in solido, dei convenuti e
liquidate come del dispositivo.

Va concessa la clausola di provvisoria esecuzione ai
sensi dell'art. 5 Dis. L. 26.2.1977 n. 39

P. T. M.

Il Tribunale di Taranto, Sezione Promisqua, accoglie
per quanto di ragione, la domanda proposta da Colosi-
mo contro Perrucci e A.M.A.T. e, per l'effetto, condan-
na i convenuti al pagamento della complessiva somma
di £. 72.455.210, a titolo risarcimento danni, nonché
agli interessi legali su detta somma dal dì dell'in-
cidente fino al soddisfo.

Rigetta la domanda relativa a rimborso spese per di-
fetto di legittimazione attiva e perchè ~~Condanna~~ non
provati, ^{Condanna} i convenuti al pagamento, in solido, delle
spese del giudizio liquidate in £. 4.850.860 di cui
£. 2.600.000 per onorario di avvocato.

Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente senten-
za.

Così deciso in Camera di Consiglio l' 8/7/981 dei
sottoscritti Magistrati.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

Lennio Galbati
Alberto Piana

V.F.	LL.
Fissoff.	LL.
V.T.	LL.
Fissoff.T.	LL.
	LL.
	LL.
Don.	LL.
2.	LL.
Don.	LL.
Col.	LL.
10.	LL. 1100
10.	LL. 1100
C.A.	LL. 15000
INVIMEL	

2.047.500

DEPOSITATA OGNI 13 OTT. 1931 NEILA
 CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO
 IL DIRETTORE

Registrato a Taranto il *13* *1931*
 al N. *4985* serie *III* vol. *129*
 esatte *due milioni quattrocento e cinquecento*
 di cui L. *2.047.500* per ~~trascrizione~~ e
 L. *430.000* per invim.
 IL CASSIERE CAPO TIT. (Aldo C. Piana)
 IL CAPO DEPARTO DIRETTORE DI 2. CL. (G. Secly Miramare Di Rigo)



COPIA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE -



A tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano
sti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assi-
stenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica
di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Taranto, 28/10/81



IL DIRETTORE

A. Raffo

Es copia esecutiva, conforme all'originale che si
rilascia a richiesta dell'Avv. *A. Raffo*

per uso notifica

Taranto, 28/10/81



IL DIRETTORE

A. Raffo

Es copia autentica.

Taranto, 28/10/81



IL DIRETTORE

A. Raffo

ATTO DI PRECETTO

COLOSIMO Vincenzo, residente in Taranto ed ivi eletti-
vamente domiciliato alla Via Pitagora n.24 presso e
nello studio dell'avv. Antonio Raffo che lo rappresen-
ta e difende in virtù di mandato a margine del pre-
sente atto,

Avv. ANTONIO RAFFO

Vi delego a rappresentarmi e di-
fendermi nella procedura di cui
al presente atto, nel giudizio re-
lativo, in grado di appello e nella
fase di esecuzione, con ogni fa-
coltà di legge, comprese quelle di
transigere, chiamare terzi in causa
e nominare sostituti. Eleggo do-
micilio presso il Vs. studio in
Taranto, via Pitagora, 24

F.to: Colosimo Vincenzo

E' autentica

F.to: Avv. Antonio Raffo

preme s s o

- che con sentenza dell'8-7-1981 depositata il 13-10-1981 il Tribunale di Taranto, Sezione Promiscua, ha condannato l'A.M.A.T., Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto, e il sig. Perrucci Eupremio, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'istante della somma di $\text{L.} 72.445.210=$ oltre gli interessi dal 23-10-1973 al giorno del soddisfo;
- che con la suddetta sentenza i convenuti A.M.A.T. e Perrucci Eupremio venivano condannati a pagare, in solido fra loro, le spese del giudizio liquidate in $\text{L.} 4.850.860=$;
- che tale sentenza è provvisoriamente esecutiva;
- che la stessa viene notificata contestualmente e, comunque, prima del presente atto;
- tanto premesso, l'istante, come sopra rappresentato e difeso,

I N T I M A

all'A.M.A.T., Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Taranto alla Via C. Battisti 257 e al sig. PERRUCCI Eupremio, residente e domiciliato in Manduria (TA) Via Bevagna 28/A a pagare nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto le seguenti somme:

£.101.621.770= Sorte capitale e interessi 23-10-73/12-11-81;

4.850.860= Spese liquidate in sentenza;

16.000= Esame dispositivo;

2.047.500= Registrazione sentenza;

16.000= Esame detta;

16.000= Richiesta copie;

25.750= Costo copie;

16.000= Richiesta apposizione clausola;

16.000= Ritiro copie;

16.000= Esame clausola;

253.800= Costo del presente atto come da speci-

fica a margine;

£.108.895.680= TOTALE

e quindi in totale la somma di £.108.895.680=====

(centottomilioniottocentonovantacinquemila680lire)

più IVA su diritti e onorari, oltre interessi fino al
giorno del soddisfo e le altre spese occorrenti con
avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine
suddetto, si procederà ad esecuzione forzata in loro
danno.

Taranto 5-11-1981

(Avv. Antonio Raffo)

Antonio Raffo

SPECIFICA

Sessione	L. 35.000
Disamina	.. 16.000
Corteggio	.. 32.000
Corrispondenza	.. 10.000
Redazione precetto	.. 64.000
Bolli	.. 2.100
Fasc. fs	.. 5.000
Scritto e collazione	.. 32.000
Mandato e autenti.	.. 16.400
Notifica e richiesta	.. 28.000
Per la specifica	.. 16.000
Onorari	..
I.V.A.	..
Totale L.	253.800

TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICHE

Ad istanza di cui sopra, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario,
A. M. A. T. ho notificato il presente

atto al sig. A. M. A. T. ho notificato il presente
abitante in PA via _____ n. _____ scala _____
interno _____, mediante consegna di copia conforme all'originale

mediante consegna di copia conforme all'originale

me I.
de mus
lungo

9. 11. 89

TRIBUNALE DI TARANTO

COMPARSA CONCLUSORIALE

per l'AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO (AMAT)

COLOSIMO VINCENZO-

F A T T O

Con atto di citazione notificato il 16.10.1979, il sig.

COLOSIMO Vincenzo assumeva che: "Il giorno 23.10.1973,

sul Viale Magna Grecia di Taranto si verifico' un grave

incidente tra la moto tgr.TA 146563, condotta dall'istan

te ed un autobus urbano tgr.TA 50657, condotta da PERRUCCI

CI Eupremio, di proprietà dell'AMAT di TARANTO ed assi-

curato per la R.C.A. con l'Alleanza Securitas Esperia S.P.A.-

In conseguenza dell'impatto, COLOSIMO Vincenzo riportò gravi lesioni, per cui venne instaurato procedimento

penale a carico di PERRUCCI Eupremio presso la Pretura

di Taranto, conclusosi con sentenza del Pretore di Taran-

to del 12.12.1975, con la quale veniva riconosciuta la

responsabilità del PERRUCCI ed il concorso si colpa

nella misura del 50% della parte lesa, COLOSIMO Vi-

cenzo, costituitosi parte civile-

A quest'ultimo veniva anche assegnata una provvisionale,

immediatamente esecutiva, di L.3.000.000, regolarmente

pagata dalla Compagnia Esperia-

A seguito di appello proposto, oltre che dall'imputato,

2°) dalla parte civile, il Tribunale di Taranto-Sez.I Penale, con sentenza dell'11.3.1977, che si esibisce, in parziale riforma della sentenza del Pretore, determinava giustamente la colpa del PERRUCCI sulla produzione dell'evento nella misura del 70% - cio, Del quale rimaneva assente A seguito di ricorso proposto dal PERRUCCI, la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza del 22.11.1978, ha confermato per la parte che riguarda gli interessi civili in favore di COLOSIMO Vincenzo la sentenza del Tribunale di Taranto" - in materia di liquidazione - La causa Assumeva, altresì, lo stesso, di aver ottenuto dalla Società assicuratrice il pagamento del residuo massimale, ma che, essendo lo stesso assolutamente inadeguato, stante i gravi danni da esso attore subiti, è costretto a convenire in giudizio, innanzi all'adito Tribunale sia il conducente dell'autobus che l'AMAT, per sentir accertare le seguenti conclusioni: "Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis relictis; 1°) Accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido, al pagamento in favore di COLOSIMO Vincenzo, della somma di L.74.626.699, o dell'altra maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, comunque, di quella che il Tribunale riterrà per dovuta allo stesso COLOSIMO, ai sensi degli artt.1226 e segg.C.C., oltre gli interessi come per legge e la svalutazione monetaria;

2°) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio; 3°) Munire la emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge"-

L'AMAT si costituiva in giudizio, nel quale rimaneva, eventualmente assente l'altro convenuto-

Nel corso della causa veniva disposto l'espletamento di consulenza tecnica-

La parti in causa provvedevano alla produzione di con-

sulenza di parte e di altra documentazione-

La causa, quindi, ad avvenuta precisazione delle conclusioni da parte dei procuratori, veniva rimessa al Col-

legio per la decisione-

D I R I T T O I, di quale parte attrice fa

1°) La domanda attrice, allo stato, a fronte della pre-

cisa impugnativa opposta dall'AMAT, deve ritenersi in-

fondata, per mancanza di una qualsiasi prova in ordine

alla pretesa sussistenza dell'eventuale danno ed alle

conseguenziali obbligazioni "ex danno" dell'AMAT-

Si sostiene da parte avversa la rilevanza, al detto fine,

delle risultanze del processo penale anche per quanto

concerne la determinazione del "quantum" della colpa

attribuita in quella sede al conducente dell'autobus (70%),

all'uopo invocandosi l'art. 27 del C.P.P., secondo il

quale, a dire dell'attore, il pronunciato penale spiegherebbe

ma il Cid avrebbe effetto anche nei confronti del responsabile ci-
vile che non abbia partecipato al processo: ma tale te-
sista, come si è del tutto infondata- (non vi è stata) non
Lo è, innanzi tutto, perchè il processo penale fu dichiara-
to estinto per intervenuta amnistia, onde irrilevanti
sono le risultanze dello stesso (va' detto, in proposi-
tate avuto, che lo stesso Ill.mo Istruttore di questa causa,
valutazione in altro giudizio dinanzi al lui pendente "GROTTO Giuseppe
Sezione contro O'AMURI Francesco ed AMAT- udienza del 5.6.1981-
le 1981, ha respinto una richiesta di esibizione degli atti del
riore di processo penale estinto per amnistia) e, comunque, lo sa-
rebbe anche se il procedimento penale si fosse conclu-
so con la condanna del detto conducente dell'autobus-
L'art. 27 del C.P.P., infatti, al quale parte attrice fa'
Peraltro, riferimento, con sentenza della Corte Costituzionale
del 27.6.1973, n. 99, fu dichiarato illegittimo nella
in via parte in cui dispone che nel giudizio civile o ammi-
nistrativo la pronuncia del giudice penale ha autorità
di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto,
alla sua illiceità ed alla responsabilità del condan-
nato o di colui al quale sia stato concesso il perdono
giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile
che sia rimasto estraneo nel giudizio perchè non posto
in condizione di parteciparvi"-
Cio' stante, deve ritenersi, come appunto l'AMAT sostiene,

che il Giudice civile adito per il risarcimento del danno,
anche nella detta ipotesi di condanna dell'imputato (la quale, come si è detto nella specie, non vi è stata) non
sia affatto vincolato, in ogni caso ^{per} quanto concerne il
responsabile civile che non abbia partecipato al processo,
dalle valutazioni fatte in quest'ultima sede.
Tale avviso, nel senso appunto della indipendenza delle
valutazioni, ha recentissimamente espresso questa stessa
Sezione del Tribunale con sentenza depositata l'8 aprile
1981, in causa VALLONE Fernando e Compagnia Assicura-
zione di Firenze contro CELLAMMARE Cosimo e TORO Assi-
curazioni, con la quale il detto CELLAMMARE, il quale era
stato assolto in sede penale, è stato, invece, insieme
al suo assicuratore, condannato ai danni in sede civile.
Peraltro, sembra che la tesi dell'AMAT, in sostanza, non
trova dissenziente lo stesso attore il quale, sia pure
in via gradata, (e tardivamente) in sede di precisazione
delle conclusioni, ha chiesto di poter provare il proprio
assunto mediante interrogatorio e testimonianze.

Allo stato, quindi, manca un qualsiasi elemento in base
al quale possa fondatamente affermarsi che a carico
dell'AMAT cada l'onere del risarcimento, comunque, nella
misura pretesa dal COLOSIMO, mancando, appunto, una qualsiasi
idonea prova.

Ma, anche a voler -in denegata ipotesi- ritenere ammis-

sibili e validi gli elementi di fatto emersi dal pro-

cesso penale, non potrebbero essere disattese le conclusioni

circa la entità del risarcimento allz quali l'AMAT è

pervenuta in via subordinata- nelle proprie precedenti

difese-

Il Tribunale penale, nella propria sentenza e, peraltro,

lo stesso COLOSIMO, non escludono che vi sia stato un

concorso di colpa del preteso danneggiato: sol che la

percentuale di colpa viene ritenuta prevalente rispetto

a quella del conducente dell'autobus- l'art. 185

Ma tale valutazione, circa il "quantum" della colpa non

potrebbe essere condivisa, alla stregua degli stessi

elementi di fatto emersi in sede penale-

Il Giudice penale, nell'affermare che la manovra ese-

guita dal PERRUCCI per svoltare a sinistra era necessi-

tata, data la mole dell'automezzo da lui guidato, ha ritenu-

to che il conducente avrebbe dovuta porre in essere

"cautele eccezionali che nel caso di specie non furono

adottate"- afflito in capo a tali inadempienze

Il Tribunale, però, non si è dato carico di indicare

quali cautele il PERRUCCI avrebbe dovuto adottare oltre

quella di segnalare il proprio intento di svoltare a

sinistra mediante l'uso del segnale ottico direzionale,

e di mantenere una limitata velocità (adempimento entrambi

posti in essere, come emerge dalla sentenza del Pretore ^{giurista} penale, non suscettibile da quella del Giudice di appello, che, peraltro, risultante da precise testimonianze) - 2. 2° comma, Per converso, invece, emerge chiaramente la determinante colpa del danneggiato, la quale escluderebbe l'obbligo del risarcimento del danno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1227 e 2013 del C.C.; colpa, comunque, prevalente - Una prima causa di responsabilità - per nulla presa in considerazione in sede penale - è da ravvisarsi nel fatto che, il COLOSIMO iniziò il sorpasso in prossimità di un crocevia, in violazione del preciso disposto dell'art. 106 C.S., il quale di tale sorpasso fa' espresso divieto - E che, lo stato dei luoghi, in sostanza, presenta una manovra incrocio, non è a discutersi - Infatti, il Viale Magna Grecia, in cui l'incidente ^{parrebbe} occorso, si compone di due corsie, con sensi di marcia contrari, (sostanzialmente due strade distinte) che presentano, ad intervalli delle intersezioni le quali consentono il passaggio dall'una all'altra corsia - Quindi, per il traffico in corrispondenza di tali intersezioni, dovendosi evitare gli stessi rischi che presentano i crocevia, sono da ritenersi applicabili le stesse norme previste per il traffico in corrispondenza di questi ultimi, compresa, ovviamente, la norma dell'art. 106 C.S. -

Inoltre, come il Tribunale penale sulla base delle testimonianze ha riconosciuto che il Colosimo andava ad ele-

determinata velocità, laddove, a norma dell'art. 102, 2° comma, dell'autotrasporto, il che dimostra che l'autobus aveva già e 105, 1° comma, del citato C.S. approssimandosi al cro-

cioccolo avrebbe dovuto usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, e, cioè, una velocità anche più ridotta perché, venendo questa esercitata a rischio e pericolo

rispetto a quella di 50 Km. orari, non superabile, in di colui che intende avvalersi della stessa, in ogni caso, nell'ambito dell'abitato (art. 103 C.S.)-

lo costituisce in colpa" (art. 103 C.S.).
Risulta, invece, dagli atti del processo penale che il Infine, l'assenza di prudenza da parte del conducente del mezzo del COLOSIMO viaggiava alla velocità di 70-80 Km. ora-

per la sua condotta "imprudenza" e la mancanza della Se il Colosimo avesse usato la necessaria prudenza, autobus, e la "irrimediabilità" della stessa, può anche avrebbe potuto tempestivamente accorgersi della manovra ed invece, invece di attribuirle la colpa per aver accelerato la velocità dell'autobus, opportunamente segnalata, al fine di con-

locità e la discriminazione del conducente non gli hanno sentire, senza incidenti, la manovra da quest'ultimo già consentita di accorgersi della stessa, e di conseguenza

iniziata, così come avevano fatto (ed emerge dalla citata sentenza del Pretore penale) i conducenti di alcune autovetture, i quali si erano accodati all'autobus e della segnalazione della stessa fatta, e della stessa per consentire la detta manovra di svolta-

La considerazione fatta dal Tribunale, che il punto di impatto, indica che il COLOSIMO era già in fase di sorpasso quando egli venne tagliata la strada, non ha ri-

lievo alcuno-

Innanzitutto, perché il sorpasso non era consentito all'altezza dell'incrocio, e, poi, per la considerazione del Pretore, e, quindi, di responsabilità della stessa-

che proprio la velocità portata dal COLOSIMO, in sostanza,
determino l'impatto con la parte anteriore laterale
dell'autobus, il che dimostra che l'autobus aveva già
impegnato l'incrocio-

Nè potrebbe parlarsi di precedenza di fatto, comunque,
perchè, venendo questa esercitata a rischio e pericolo
di colui che intende avvalersene, gli eventuali errori
lo costituiscono in colpa" (Cass. Pen. 20.6.1978, n. 7867)-

Infine, l'assenza di frenata da parte del motociclista,
indicata dal Tribunale perale, al fine di concludere
per la "improvvisata" della manovra dello
autobus, e la "imprevedibilità" della stessa, può, anche
ed invece, essere attribuita al fatto che l'elevata ve-
locità e la disattenzione del motociclista non gli hanno
consentito di accorgersi (il che, non gli sarebbe sfug-
gito se avesse usato la particolare diligenza richiesta
sulla detta situazione) del sopravvenire del grosso mez-
zo e delle segnalazioni dello stesso fatte, nonché dalla
circostanza delle auto accodate all'automezzo dell'AMAT
per consentirne la svolta a sinistra-
Non v'è dubbio, quindi, che quanto rilevato circa la
esclusiva o, quanto meno, la prevalente colpa del dan-
neggiato sia tale da escludere il diritto dello stesso
a pretendere la sussistenza di una percentuale di colpa
del Perrucci (e, quindi, di responsabilità dell'AMAT)-

a risulta superiore a quella -in via subordinata- considerata dalla
residua Azienda- del 15%-

mente all'ipotesi della subordinata -che il

Stabilito, sulla base della normativa vigente, che il
Giudice civile rimane, nella specie, libero, per quanto
riguarda accertamenti e valutazioni, dalle risultanze

del processo penale, in ogni caso per quel che con-
cerne il responsabile civile, rimasto assente dal pro-

cesso, e che come determinante dell'incidente ^{QUADRO} per la
condotta colposa del COLOSIMO, resta da stabilire, in

relazione alla ipotesi subordinata della minima colpa

il sig. CO del conducente dell'autobus, il "quantum" del danno

subito dall'attore, che non è certamente quello risultante

dalla consulenza tecnica di ufficio, che si impugna e

contesta, e che si fonda su un computo meramente matema-

tico dei postumi, in contrasto con i ^{affermati} più recenti

criteri di valutazione dei maggiori studiosi della

materia (Grief, Gentile, Piez) i quali -come afferma

il consulente di parte del ^{AMM} Gruppo- "asseriscono che i re-

liquati di un politraumatizzato vanno valutati secondo

un bilancio bio-funzionale ai fini della capacità la-

vorativa residua-

"Se si adottasse infatti il concetto della somma mate-

matica della valutazione della influenza dei reliquati

sulla capacità lavorativa residua, questo porterebbe

a risultati astratti, lontani dalla effettiva capacità
residua che invece va rapportata a parametri strettamente
mente connessi alla professione-Vale a dire che il leso
danno è quello che risulta dal rapporto fra la capacità
lavorativa di un soggetto che esercita la stessa pro-
fessione del lesa e quella residua dell'attore-
E' solo questa comparazione che consente un giudizio
equo e tecnicamente soddisfacente del danno patito da
un infortunato, altrimenti basterebbe redigere un pro-
tocollo eguale per tutti ed inutili sarebbero gli studi
e le riflessioni che continuamente si fanno.

Il sig. COLOSIMO -aggiunge il perito- come si rileva dalla
perizia del dott. SCAPATI, può articolare senza appoggio
e con l'ausilio di scarpe ortopediche e come ha corse-
guito il diploma di perito può svolgere attività di uf-
ficio Perciò, tenuto conto di quanto sovra detto la
capacità lavorativa residua non può essere valutata così
come afferma il C.T.U. che sovrappone semplicemente il
danno biologico a quello specifico, ma intorno al 45%,
oltre una ulteriore percentuale che tenga conto della
maggiore usura lavorativa conseguente ai reliquati della
malattia traumatica.
Il danno può essere, quindi, valutato globalmente nella
misura del 55%.
Ma, ad avviso della difesa dell'AMAT, anche le corc-

zioni del consulente di parte, per quanto concerne la percentuale di riduzione della capacità lavorativa non sono condivisibili, pur applicando i correttissimi criteri da lui indicati per la valutazione della capacità lavorativa-

Se, infatti, il COLOSIMO è nella condizione di poter esercitare il lavoro al quale lo abilita il titolo di studio conseguito, non si vede come si possa concludere nel senso che egli abbia conservato meno della metà della detta capacità lavorativa, ai fini del risarcimento del danno-

Si consideri che, addirittura, nel caso di amputazione di una gamba, la giurisprudenza ha ritenuto congrua una percentuale del 40%-

Comunque, va' ribadito che, anche a voler considerare la percentuale suddetta del 55%, avuta considerazione della determinante e, quanto meno, prevalente colpa del danneggiato, innanzi dimostrata, certamente quantificabile nell'85%, ugualmente il risarcimento non potrebbe essere giustificato in misura maggiore della somma dallo stesso finora riscossa-

A tale scopo valgono "a fortiori" i rilievi e conteggi ~~annexatxxxk~~ contenuti nella comparsa di risposta, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, e secondo i quali, anche nella assurda e denegata ipotesi

si del 70% di colpa dell' conducente dell'autobus, e di
una diminuzione della capacità lavorativa in ragione
del 40%, null'altro spetterebbe all'attore-

Oltre che sulla infondatezza della domanda relativa
al "quantum" del risarcimento per invalidità permanente,
si insiste -sempre subordinatamente nel merito -su quella
della pretesa di indennizzo per la invalidità tempora-
nea, non spettante in quanto, alla epoca del presunto
evento dannoso, l'attore non era produttore di reddito,
essendo studente, come è pacifico (Cass. 11.7.1978, n. 3507)-
Vanno, inoltre, disattese, comunque, perchè non provate
idoneamente, e, cioè, mediante regolari ricevute (come per
altro ha deciso l'Ill.mo Presidente Istruttore con sua
ordinanza del 27.11.1980) le pretese avverse relative
al rimborso delle spese che si assumono affrontate per
iniezioni, massaggi, terapia fisica, istruzione privata,
visite di controllo, ecc.-

Non riconoscibili in favore del COLOSIMO sono anche
quelle relative ai ricoveri, assistenza medica, ecc., for-
nite dall'Ente Mutualistico-

Non liquidabili sono le altre spese pretese dal Colosimo
(e che nella detta ordinanza istruttoria -si ritengono-
in ipotesi-liquidabili secondo equità) ~~trattandosi di~~ *non risultando*
~~spese~~, non risultando provati i fatti materiali ai quali

dette spese si riferiscono e, comunque, perché tratterebbero
di spese non necessarie, comprese quelle per la "super-
alimentazione", la cui necessità, sotto il profilo tecni-
co-medico, non risulta in alcun modo dimostrata-
Insistendosi, pertanto, anche su quanto impugnato, ecce-
pito, dedotto, affermato e richiesto, anche di natura istrut-
toria, sulle precedenti difese (comparsa e deduzioni
a verbale) e che qui si intende integralmente riportato
e trascritto, si insiste per l'accoglimento delle già
precisate conclusioni, anche di carattere istruttorio-
sul Viale, Taranto 11.10.5.1981-

Incidente Taranto 11.10.5.1981- (AVV. CATALANO RIZZO) Co-
si ed un autobus urbano s.l. n. (AVV. CATALANO RIZZO) Co-
di Espresio, di proprietà dell'Ente di Taranto di assic-
curato per la P.C.S.A. l'Alleanza Assicuratrice S.P.A.-
I- conseguenza dell'incidente, l'Ente di Taranto ha riportato
gravi lesioni, per cui viene richiesto provvedimento

perale a carico di FERRUCIO B. 20222 presso la Prefettura
di Taranto, costituitosi con sentenza del Tribunale di Taranto
del 12.12.1979, con la quale è stata riconosciuta la
responsabilità del FERRUCIO B. di Taranto di Taranto
nella misura del 50% della parte responsabile, con l'obbligo
cerzo, costituitosi parte civile-

A quest'ultimo veniva anche delegata una provvisoria,
immediatamente esecutiva, di L. 2.10.1979, n. 30, regolamento
emesso dalla Consorzio Assicuratrice
a seguito di appello proposto, oltre che dall'incidente,